

Inoltre, la normativa svedese sui gruppi IVA è incompatibile con il principio di diritto dell'Unione relativo alla parità di trattamento.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana (Italia) il 6 ottobre 2010 — Teresa Cicala/ Regione Siciliana

(Causa C-482/10)

(2010/C 328/42)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

Parti nella causa principale

Ricorrente: Teresa Cicala

Convenuta: Regione Siciliana

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e dell'art. 3 della legge regionale della Sicilia 10/1991, in relazione all'art. 1 della legge 241/90, che obbliga l'amministrazione italiana ad applicare i principi dell'ordinamento dell'Unione europea, in coerenza con l'obbligo di motivazione degli atti della pubblica amministrazione previsto dall'art. 296, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'art. 41, comma 2, lett.c), della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione europea, sia compatibile con il diritto dell'Unione europea l'interpretazione e l'applicazione delle predette norme nazionali, secondo la quale gli atti paritetici, ossia inerenti diritti soggettivi, comunque vincolati, in materia pensionistica, possano sfuggire all'obbligo di motivazione, e se questo caso si configuri come violazione di una forma sostanziale del provvedimento amministrativo.
- 2) Se l'art. 21 octies, comma 2, primo alinea della legge 241/1990, così come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa, in relazione all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo sancito dall'art. 3 della medesima legge 241/1990 e dalla legge regionale Sicilia 10/1991, in coerenza con l'obbligo di motivazione degli atti della pubblica amministrazione previsto dall'art. 296 comma 2 del Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea e dall'art. 41, comma 2, lett.c), della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione europea, sia compatibile con l'art. 1 della legge 241/1990, ove si prevede l'obbligo dell'amministrazione di applicazione dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea, e conseguentemente, sia compatibile ed ammissibile l'interpretazione e l'applicazione della possibilità per l'amministrazione di integrare la motivazione del provvedimento amministrativo in sede processuale.

Ricorso proposto il 6 ottobre 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-483/10)

(2010/C 328/43)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk e R. Vidal Puig, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che il Regno di Spagna non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 4, n. 1, 11, n. 2, 14, n. 1 e 30, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/14/CE ⁽¹⁾, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, e in forza dell'art. 10, n. 7, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/440/CEE ⁽²⁾, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
- Condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che il Regno di Spagna abbia violato le seguenti disposizioni delle direttive sopra menzionate:

- 1) l'art. 4, n. 1, della direttiva 2001/14/CE, dal momento che l'entità dei diritti dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria è «determinata» esaustivamente dalle autorità statali, limitando la funzione del «gestore dell'infrastruttura» (ADIF) alla mera riscossione dei detti diritti;